LINEE GUIDA METODO SAEV

ANTIRICICLAGGIO

INDICE

- Premessa alla legge ……. Pag. 3
- Definizioni …….. Pag. 4
- Metodo Saev …… Pag. 7
- Autovalutazione…….…….. Pag.8
- Adeguata verifica…….…….. Pag. 10

Premessa alla legge

Il D.Lgs. 231/07, in attuazione della direttiva 2005/60/CE, ha lo scopo di impedire che flussi di denaro derivante da attività criminali possano essere investiti nel circuito economico e finanziario legale, creando pericolosi squilibri e dannosi fenomeni di concorrenza sleale all'interno dei mercati. La norma impone quindi un obiettivo: la protezione del sistema economico e finanziario.

Con le recenti modifiche apportate alla norma di riferimento dal D.Lgs. 125/2019 che recepisce la direttiva UE 2018/843 (comunemente definita V Direttiva), il legislatore ha voluto ampliare i soggetti obbligati, così da rendere ancora più efficiente l'argine a difesa del sistema economico e finanziario. Sono state intensificate le misure di monitoraggio e prevenzione in ambito informatico e favorita la collaborazione tra istituzioni nazionali e internazionali.

Per ottenere ciò, tutti coloro i quali usufruiscono del sistema a qualunque titolo, devono partecipare attivamente alla sua protezione. Sono quindi chiamati a collaborare le istituzioni nazionali, determinate tipologie di imprese, gli ordini professionali e i singoli professionisti.

La richiesta di collaborazione, la distribuzione di responsabilità e la possibilità di "scelta" che viene accordata dalla norma è dimostrazione dell'impostazione legislativa derivante dal diritto consuetudinario (*common law*), la quale prevede una forte responsabilizzazione di ciascun soggetto coinvolto.

Come avviene per l'adeguamento alle norme sulla protezione dei dati personali, il principio di responsabilizzazione del singolo professionista è dunque alla base degli adempimenti antiriciclaggio.

La **prevenzione,** sulla scorta del considerando n°1 della IV Direttiva, è il cardine dell'impalcatura normativa, in quanto tutte le misure devono costituire impedimento a che il sistema economico e finanziario venga compromesso attraverso la **proporzionalità** degli adempimenti, sulla base di parametri che possano mostrare il rischio a cui è esposto il cliente o l'operazione.

In base all'analisi sviluppata, il professionista dovrà procedere con gli strumenti descritti nella norma, proporzionalmente al rischio rilevato: adeguata verifica, conservazione del dato, segnalazione delle operazioni sospette e per il superamento del limite del contante, monitoraggio costante.

Definizioni

Cliente	Il soggetto che instaura rapporti continuativi, compie operazioni ovvero richiede od ottiene una **prestazione professionale** a seguito del conferimento di un incarico.
Dati identificativi	Il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita, la residenza anagrafica e il domicilio, ove diverso dalla residenza anagrafica, gli estremi del documento di identificazione e, ove assegnato, il codice fiscale o, nel caso di soggetti diversi da persona fisica, la denominazione, la sede legale e, ove assegnato, il codice fiscale.
Esecutore	Il soggetto delegato ad operare in nome e per conto del cliente a cui siano comunque conferiti poteri di rappresentanza che gli consentano di operare in nome e per conto del cliente.
Fascicolo del cliente	Qualsiasi tipo di raccolta o aggregazione documentale sia in modalità informatica che in modalità cartacea, purché idonea all'archiviazione.
Funzione antiriciclaggio	La funzione organizzativa deputata a definire e gestire le politiche e le procedure interne per la gestione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.
Modalità di conservazione	La conservazione sia cartacea che informatica nonché mista.
Organismo di autoregolamentazione	L'ente esponenziale, rappresentativo di una categoria professionale, ivi comprese le sue articolazioni territoriali e i consigli di disciplina cui l'ordinamento vigente attribuisce poteri di regolamentazione, di controllo della categoria, di verifica del rispetto delle norme che disciplinano l'esercizio della professione e di irrogazione, attraverso gli organi all'uopo predisposti, delle sanzioni previste per la loro violazione.

Operazione	L'attività consistente nella movimentazione, nel trasferimento o nella trasmissione di mezzi di pagamento o nel compimento di atti negoziali a contenuto patrimoniale; costituisce operazione anche la stipulazione di un atto negoziale, a contenuto patrimoniale, rientrante nell'esercizio dell'attività professionale.
Operazione frazionata	L'operazione unitaria sotto il profilo del valore economico, di importo pari o superiore a 15.000 euro, posta in essere attraverso più operazioni, singolarmente inferiori al predetto limite, effettuate in momenti diversi e in un circoscritto periodo di tempo fissato in 7 giorni, ferma restando la sussistenza dell'operazione frazionata quando ricorrano elementi per ritenerla tale.
Operazione occasionale	L'operazione non riconducibile a un rapporto continuativo, in cui rientra la prestazione intellettuale ad esecuzione istantanea od occasionale resa a favore del cliente.
Operazioni collegate	Le operazioni tra loro connesse per il perseguimento di un unico obiettivo di carattere giuridico patrimoniale.
Personale	I dipendenti, i tirocinanti e tutti i soggetti comunque operanti sulla base di rapporti che ne determinano l'inserimento nell'organizzazione del soggetto obbligato, anche in forma diversa dal rapporto di lavoro subordinato, dislocate anche in più sedi sia sul territorio nazionale che sul territorio estero.
Prestazione professionale	La prestazione intellettuale resa in favore del cliente, a seguito del conferimento di un incarico, della quale si presume che abbia una certa durata.
Prestazione professionale occasionale	La prestazione intellettuale resa in favore del cliente, a seguito del conferimento di un incarico, non riconducibile ad un rapporto

	continuativo, compresa quella ad esecuzione istantanea che comporti la movimentazione o la trasmissione di mezzi di pagamento o il compimento di atti negoziali a contenuto patrimoniale, se i mezzi di pagamento trasmessi o movimentati sono di importo pari o superiore a 15.000 euro.
Responsabile antiriciclaggio	Il responsabile della funzione antiriciclaggio che ha compiti di supervisione e coordinamento delle politiche e procedure interne per la gestione dei rischi di riciclaggio/FDT e assiste il soggetto obbligato anche al fine di gestire e mitigare il rischio residuo.
Soggetto obbligato	Il professionista iscritto nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.
Storicità	Il mantenimento della cronologicità dei dati o informazioni.
Titolare effettivo (TE)	La persona fisica o le persone fisiche, diverse dal cliente, nell'interesse della quale o delle quali, in ultima istanza, il rapporto continuativo è istaurato, la prestazione professionale è resa o l'operazione è eseguita.
Vulnerabilità	Elemento connesso all'adeguatezza dell'assetto organizzativo e dei presidi procedurali e di controllo implementati.

Metodo Saev

Il Centro Studi Saev, consapevole della necessità di dotare il professionista di uno strumento snello ed efficace, ha sviluppato il presente metodo per rispondere al meglio alle richieste del D.Lgs. 231/07.

Il metodo Saev si sviluppa partendo dalla certezza che il professionista è, da sempre, il primo baluardo del nostro sistema economico e finanziario. Il suo ruolo lo pone in condizione di prossimità al mercato in cui opera. Far emergere tale patrimonio conoscitivo è necessario per un adeguamento antiriciclaggio, congruo, veloce ed efficace.

Il primo approccio al metodo passa attraverso la **formazione** specifica. Il professionista riceve formazione sui principi e sui presidi normativi da applicare, oltre che sull'utilizzo della documentazione necessaria all'adeguamento normativo. La sessione formativa si sviluppa attraverso l'ausilio di mezzi divulgativi informatici e con il confronto diretto con un consulente dedicato; ciò permette di affrontare e sviscerare gli aspetti focali della norma sull'antiriciclaggio e finanziamento del terrorismo. Durante questa fase, con il supporto del consulente, viene predisposta l'analisi preliminare necessaria alla strutturazione delle misure e, successivamente, alla redazione della modulistica dedicata.

I **moduli** sono redatti sulle specifiche esigenze della quotidiana operatività del professionista, il quale avrà come punto di riferimento lo specialista antiriciclaggio supportato dal Centro Studi Saev. I moduli adottati mirano al rispetto dei più alti standard di incisività nell'analisi del cliente e dell'operazione. Sono presenti, inoltre, all'interno del pacchetto documentale, i prospetti utili alla relazione storicizzata degli avvenimenti relativi all'adeguata verifica generalmente intesa, così da fornire uno strumento facile ed intuitivo da utilizzare, fondamentale, soprattutto, per mantenere una conformità costante e replicabile nel lungo periodo.

Tutto il servizio offerto ruota intorno **all'assistenza** fornita al professionista, che, oltre a garantire costante aggiornamento, consente un pronto supporto in continuo contatto con il consulente.

Autovalutazione

Il primo adempimento previsto dal Metodo è l'**autovalutazione**.

La procedura di autovalutazione del rischio dello studio e della clientela permette di identificare i parametri su cui basare la determinazione degli adempimenti, che saranno poi applicati al cliente o alla singola prestazione.

Come prevede la norma, la platea dei destinatari deve essere sottoposta ad una azione di prevenzione mirata, che necessariamente deriva dalla conoscenza e dall'analisi della struttura professionale, oltre che dall'analisi della clientela.

Per effettuare l'autovalutazione il professionista, con l'ausilio del consulente, analizzerà l'esposizione al rischio dello studio attraverso parametri quali: formazione, organizzazione degli adempimenti di adeguata verifica, organizzazione relativa alle segnalazioni sia delle operazioni sospette che delle eventuali violazioni inerenti al superamento del limite del contante e, infine, conservazione della documentazione.

Prendere in considerazione i suddetti parametri permette di fotografare la situazione organizzativa dello studio e la propria reattività in materia di antiriciclaggio e finanziamento del terrorismo.

Successivamente, diviene necessario ampliare lo spettro dell'analisi alla clientela. La clientela è, infatti, l'indice di riferimento del metodo sviluppato dalla Saev.

Ogni professionista consolida nel tempo una propria professionalità a disposizione della clientela che a lui si affida sia per le competenze maturate che per la reputazione di cui gode. Far emergere la professionalità durante la fase di autovalutazione permette di circoscrivere le aree o le categorie a cui dedicare maggiore attenzione cosi da mitigare il rischio, inevitabilmente più elevato nei settori di minore competenza del professionista.

Per questo, in fase di strutturazione dell'autovalutazione, vengono implementate delle macrocategorie. Queste, che rappresentano aree di competenza, nel corso della descrizione palesano peculiarità e rischi specifici cui far fronte attraverso azioni di mitigazione.

Ogni macrocategoria viene sottoposta ad analisi specifica, utilizzando parametri quali: tipologia clientela, area geografica di operatività, servizi professionali alla categoria offerti ed eventuali collaborazioni di cui ci si avvale per svolgere il servizio.

Il risultato che ne scaturisce permette così di avere sia un quadro generale dell'esposizione al rischio dello studio.

Tale suddivisione permette di avere un approccio preventivo, che in sede di adeguata verifica di un cliente fornisce la possibilità di partire da una condizione di riferimento costante.

Nella fase della **determinazione del rischio** il professionista, utilizzando il parametro della proporzionalità, deve stabilire con quale incisività adottare i presidi di adeguata verifica e monitoraggio costante, associando il cliente all'indice di rischio della categoria generale. Questo parametro, essenziale e primordiale, viene approfondito così che dalla "rigidità" della categoria si pervenga ad una valutazione specifica del cliente, al fine di confermare la pre-analisi o di modificarla.

Stabilite le misure si procede alla raccolta dei dati relativi ai soggetti coinvolti e alle informazioni sull'operazione. La raccolta dati è accompagnata dai necessari moduli, quali la dichiarazione del cliente, il monitoraggio costante ed i riepiloghi per le eventuali segnalazioni.

Adeguata verifica

L'adeguata verifica è l'insieme delle operazioni che permettono di identificare il cliente, l'esecutore e il titolare effettivo coinvolti in una o più operazioni, attraverso un riscontro documentale. Devono essere inoltre raccolte informazioni circa lo scopo e la natura del rapporto o dell'operazione ed il suo valore. I dati raccolti e debitamente conservati devono essere monitorati periodicamente, ed eventualmente aggiornati.

Quando svolgere l'adeguata verifica:

- All'instaurazione di un rapporto continuativo;
- All'esecuzione di un'operazione occasionale, che comporti la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento di importo pari o superiore a 15.000 euro, indipendentemente dal fatto che sia effettuata con una operazione unica o con più operazioni che appaiono collegate per realizzare un'operazione frazionata.

  ***** Operazione occasionale: è l'operazione non riconducibile ad un rapporto continuativo, in cui rientra la prestazione intellettuale ad esecuzione istantanea od occasionale resa a favore del cliente.
- All'esecuzione di operazioni di gioco con riferimento ai prestatori di servizi ex art.3 comma 6;
- Se c'è il sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, indipendentemente da qualsiasi deroga, esenzione o soglia applicabile;
- Se c'è il dubbio sulla veridicità o sull'adeguatezza dei dati precedentemente ottenuti ai fini dell'identificazione.

L'adeguata verifica, descritta dagli articoli 17 e 18, è classificata come Semplificata, Ordinaria e Rafforzata. Attraverso il modulo di determinazione del rischio il professionista sceglie di adottare l'una piuttosto che l'altra, e determina il lasso temporale per il monitoraggio costante.

Nell'adeguata verifica semplificata la raccolta documentale può essere conclusa entro 30 giorni dall'instaurazione del rapporto o dal conferimento dell'incarico. L'ordinaria prevede invece che la raccolta documentale sia conclusa entro o contestualmente all'istaurazione del rapporto o al conferimento dell'incarico. L'adeguata verifica rafforzata ha la stessa tempistica dell'ordinaria, ma

il grado di approfondimento è maggiore. In fase di determinazione del rischio, quando si stabilisce che tipo di verifica effettuare, saranno sottolineati i parametri che hanno fatto innalzare il rischio e dovranno quindi essere adottate delle misure di mitigazione e approfondimento.

Scegliere l'una o l'altra modalità di verifica incide anche sulla tempistica del monitoraggio costante: più alto è il livello di rischio riscontrato, più incisiva l'adeguata verifica, più brevi dovranno essere gli intervalli di tempo in cui effettuare il monitoraggio costante.

Contattaci per approfondire il Metodo di applicazione e i suoi vantaggi